# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2079-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

## (DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA)

(RELATORE **GORINI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**
**(MORO)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO**
**(TAMBRONI)**

**E COL MINISTRO DEL TESORO**
**(MEDICI)**

***nella seduta del 24 febbraio 1956***

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956

***Presentata alla Presidenza l'11 aprile 1956***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La radio, la stampa, le discussioni in Aula di alcune mozioni e le risposte del Governo a varie interrogazioni hanno stabilito che in alcune zone, specie dell'Italia centro-meridionale, in conseguenza delle eccezionali nevicate del febbraio e del marzo scorso si è verificata una situazione così grave per cui molti cittadini si sarebbero trovati nella situazione di non poter compiere gli atti idonei ad evitare il verificarsi della prescrizione o impedire la decadenza per il maturarsi di termini legali e convenzionali.

Osserva la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, che nelle predette zone si è verificato peraltro la impossibilità dello svolgersi dei normali rapporti di affari ed in genere di ogni attività avente riflessi giuridici, onde la necessità di una congrua proroga alla scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, scaduti o da scadere tra il 1° ed il 29 febbraio 1956, sempre nei comuni suddetti ed in quelli che verranno specificati ed indicati con decreti del Ministro per l'interno da emanare di concerto col Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro e da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Governo, avvalendosi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, provvide d'urgenza alle inderogabili necessità del mo-

mento con decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, da convertirsi in legge con il disegno di legge *de quo*.

In altre circostanze eccezionali, come ad esempio per le alluvioni del 1951 e del 1954, vennero adottati dal Governo provvedimenti analoghi, approvati poi dalle Assemblee delle due Camere; non si vede quindi la ragione per cui l'attuale provvedimento non debba ottenere il suffragio favorevole della Camera.

Ma poiché la situazione è rimasta grave in determinate zone anche successivamente al 15 marzo 1956, si propone di prorogare il termine previsto nel sopraindicato decreto al 31 marzo 1956.

GORINI, *Relatore*.

# DISEGNO DI LEGGE
## DEL MINISTERO

**Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956.**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956.

# DISEGNO DI LEGGE
## DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956.**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47, recante provvidenze per i comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, *con la seguente modificazione:*

« *All'articolo 1, primo comma, le parole*: 15 marzo 1956, *sono sostituite dalle parole*: 31 marzo 1956 ».